



SEPI AMBIENTE S.R.L. – Via Sicilia, 12  
10036 Settimo Torinese – tel 011/8005075 r.a. fax 011/8011961  
[www.lasepi.it](http://www.lasepi.it) e-mail: [info@lasepi.it](mailto:info@lasepi.it)  
cod.fisc. e P.IVA. 10989670012 C.C.I.A.A. 1178579  
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n°TO 01558 del 14/11/2013  
Aut. N. 15-2225/2012 del 26/01/2012



Spett.li  
CLIENTI

Settimo T.se, li 26/05/2015

OGGETTO: NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI – REGOLAMENTO  
U.E. n. 1357/2014 e DECISIONE UE n. 955/2014.

Gentili Clienti,

siamo con la presente ad informarvi che a partire **dal 01/06/2015**, diventeranno applicabili nell'ordinamento legislativo nazionale le seguenti nuove normative:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- Decisione della Commissione n. 955 del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

L'applicazione di tali nuove normative avrà dei risvolti importanti nell'ambito della gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la loro classificazione. Nello specifico, l'intento del legislatore europeo è stato quello di allineare i criteri utilizzati per la classificazione dei rifiuti a quelli del Regolamento CLP (Reg. CE n. 1272/2008 e s.m.i.) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Per Vs. informazione e conoscenza, riassumiamo nel seguito le principali novità introdotte dalle suddette normative:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014:

- Il regolamento sostituisce l'allegato III della Direttiva quadro europea sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE), che corrisponde, a livello nazionale, a quanto contenuto nell'Allegato D (criteri di classificazione dei rifiuti) e I (codifica delle caratteristiche di pericolo) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;



SEPI AMBIENTE S.R.L. – Via Sicilia, 12  
10036 Settimo Torinese – tel 011/8005075 r.a. fax 011/8011961  
[www.lasepi.it](http://www.lasepi.it) e-mail: [info@lasepi.it](mailto:info@lasepi.it)  
cod.fisc. e P.IVA. 10989670012 C.C.I.A.A. 1178579  
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n°TO 01558 del 14/11/2013  
Aut. N. 15-2225/2012 del 26/01/2012



- Il regolamento introduce una nuova codifica delle caratteristiche di pericolo (che vengono ora codificate con il codice “HP”, in sostituzione del precedente codice “H”).
- Il regolamento introduce nuovi criteri per la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “HP”, che in molti casi differiscono da quelli finora utilizzati, contenuti nell’Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: ad esempio, la nuova caratteristica HP3 riunisce le precedenti caratteristiche H3A e H3B, prevedendo, come valore limite del punto di infiammabilità per l’attribuzione della pericolosità ai rifiuti liquidi, la temperatura di 60 °C, al posto dei precedenti 55 °C (e quindi alcuni rifiuti che non erano pericolosi, potrebbero diventarlo!), ed introducendo un limite specifico per i rifiuti di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri, che risultano pericolosi se il loro punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; vengono inoltre modificati i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche HP5 e HP6, corrispondenti alle precedenti H5 “Nocivo” e H6 “Tossico”, cosicché alcuni rifiuti che precedentemente erano classificati H6, dovranno ora essere classificati come HP5. Segnaliamo inoltre che, per quanto riguarda la caratteristica HP14 “Ecotossico”, il regolamento indica che, al fine di garantire un’adeguata completezza e rappresentatività della classificazione, sarà necessario uno studio supplementare, indicando che, nel frattempo, l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE. I criteri definiti da tale direttiva differiscono sensibilmente dai criteri attualmente applicati a livello nazionale e definiti nell’Allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (criteri conformi all’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7).

#### DECISIONE (UE) N. 955/2014:

- La Decisione 955/2014 sostituisce la decisione 2000/532/CE, che costituisce il provvedimento normativo contenente l’Elenco Europeo dei Rifiuti (recepito a livello nazionale nell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
- Le modifiche apportate riguardano l’introduzione di alcuni nuovi codici CER (tre in tutto) e l’aggiornamento della definizione di diversi codici già esistenti: ad esempio, il codice CER 15.01.06 diventa “Imballaggi compositi,, al posto di “Imballaggi in materiali compositi”.



SEPI AMBIENTE S.R.L. – Via Sicilia, 12  
10036 Settimo Torinese – tel 011/8005075 r.a. fax 011/8011961  
[www.lasepi.it](http://www.lasepi.it) e-mail: [info@lasepi.it](mailto:info@lasepi.it)  
cod.fisc. e P.IVA. 10989670012 C.C.I.A.A. 1178579  
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n°TO 01558 del 14/11/2013  
Aut. N. 15-2225/2012 del 26/01/2012



- Vengono inoltre modificate le indicazioni per la valutazione e la classificazione del rifiuto, riportate in premessa all'elenco dei codici CER: ad esempio viene esplicitato che i rifiuti contenenti POPs (inquinanti organici persistenti, quali diossine e PCB) devono essere classificati pericolosi se i POPs sono superiori ai limiti di concentrazione di cui all'Allegato IV del Reg. CE n. 850/2004, così come da ultimo modificato dal Reg. UE n. 1342/2014.

Si ricorda infine che, in aggiunta alle novità introdotte dalle normative sopra descritte, il panorama legislativo italiano relativo alla classificazione dei rifiuti è stato recentemente modificato anche dalla Legge n. 116/2014, che ha dettagliato le procedure che il produttore deve seguire per classificare i propri rifiuti (riportate nell'introduzione dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Si sottolinea che la procedura di omologa di SEPI AMBIENTE SRL, utilizzata nella fase di valutazione dei rifiuti conferiti presso il proprio impianto e codificata all'interno del proprio Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dagli enti competenti, si fonda già da tempo sull'impostazione dettata dalla Legge n. 116/2014, così come risulta anche dalla struttura del Modulo di "omologa rifiuto-scheda descrittiva", che utilizzate abitualmente.

**I nostri uffici e tutto il personale commerciale rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o per valutare insieme le vostre specifiche problematiche.**

In funzione del cambio normativo e per permetterci di gestire al meglio i vostri rifiuti vi chiediamo di compilare la nostra scheda omologa in modo da avere il maggior numero di informazioni a disposizione.

Cogliamo anche l'occasione per fornirvi, se interessati, nuove quotazioni su rifiuti non gestiti ad oggi da SEPI AMBIENTE SRL.

Certi di aver fatto cosa gradita e disponibili per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

**SEPI AMBIENTE SRL**